



# COMUNE DI SCALDASOLE

PROVINCIA DI PAVIA

## SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

Protocollo n°. 798 del 6/6/2013

Via XI Febbraio 7  
27020 SCALDASOLE (Pavia)  
Cod.Fisc. 00482750189

Telefono : Uffici  
0382 -997554  
FAX:0382/996396

E-Mail: [info@comune.scaldasole.pv.it](mailto:info@comune.scaldasole.pv.it)  
Sito Internet

Scaldasole, lì 06 giugno 2013

### Reg. Ord. n. 2/2013 - Ordinanza

Oggetto: **Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia – Anno 2013.**

IL SINDACO

**Viste** le circolari Regione Lombardia trasmesse da ASL-Pavia:

- prot. 39370 – cod. II/10.14 ad oggetto: “Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia. Anno 2013” – prot. del Comune n. 792 del 22.05.2013;

- prot. H1.2013.0014321 in data 15/05/2013 ad oggetto: “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” – prot. del Comune n. 792 del 22 maggio 2013;

**Premesso** che la pianta Ambrosia nel Comune di Scaldasole, così come nel territorio di competenza dell'ASL di Pavia è presente e che è altamente allergizzante e, in molte zone della Lombardia, è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

**Considerato** che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

**Rilevato** che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi – ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate - può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

**Ritenuto** di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

**Ritenuto**, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

**Dato atto** che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

**Vista** l'Ordinanza n. 25522 del 29/03/1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

**Viste** le linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004\_2006 approvate con Decreto n. 7257 del 4/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

**Vista** la nota dell'ASL di Pavia – prot. n.prot. 39370 delm 21 maggio 2013, con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante;

**Visto** il Regolamento Locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

**Visto** l'art. 50 – 5° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. N. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003. in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base delle disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

## O R D I N A

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
  - Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
  - Agli Amministratori di condominio;
  - Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture varie;
  - Al Responsabile Settore Strade della Provincia di Pavia;
1. **di vigilare**, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
  2. **di eseguire** periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità;
  3. **di effettuare** gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) **e assolutamente prima dell'emissione del polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm. Con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
    - **I° sfalcio** ultima settimana di luglio
    - **II° sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;
  4. **di utilizzare**, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità, secondo le seguenti specifiche:
    - **in ambito agricolo:** trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
    - **in ambito urbano:** pacciamatura e estirpamento;

5. **di concedere**, per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, badandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervento sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

## INVITA

La cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisifolia.

## AVVERTE

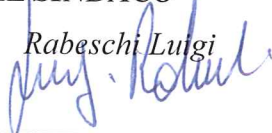
La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia – sarà punibile con una sanzione amministrativa:
  - da Euro 50,00 ad Euro 200,00 per un'area fino a 2.000 m<sup>2</sup>
  - da Euro 200,00 ad Euro 500,00 per un'area oltre a 2.000 m<sup>2</sup>;
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. gli Ufficiali della Polizia Municipale/Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a Vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
4. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Pavia ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente nei termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

Scaldasole, lì 06 giugno 2013

**IL SINDACO**

*Rabeschi Luigi*



**COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 e succ. m.e/o i.**

**Responsabile del procedimento: agente di Polizia Municipale/Locale  
Sig. Moro Antonio**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e/o i. al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario di ufficio.